

Fisco e sentenze

**Ctr Lombardia.** Legittima la deduzione delle imposte pagate per il lavoro svolto dal contribuente in un altro Paese

# Dal fisco straniero prova forte

L'attestato delle autorità estere può essere contestato solo con querela di falso

Antonio Tomassini

Le certificazioni rilasciate dalle autorità fiscali straniere fanno piena prova fino a querela di falso. A precisarlo la Ctr Lombardia con la sentenza 10/29/12.

Il contenzioso riguarda una cartella di pagamento per maggiore Irpef con la quale, a seguito di un controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973, il fisco ha contestato il credito per le imposte pagate dal contribuente in Gran Bretagna. L'Agenzia ha riconosciuto l'applicabilità della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, che autorizza la deduzione dell'imposta assolta in via definitiva sulla retribuzione percepita in Gran Bretagna dal prelievo sull'importo incassato in Italia per lavoro dipendente. Tuttavia ha ritenuto che la docu-

mentazione prodotta non fosse idonea a comprovare l'avvenuto assoggettamento a imposizione nello Stato estero. Il contribuente, dal canto suo, nel corso del giudizio ha sempre sostenuto la validità e l'esautività dei documenti adottati, rappresentati in primis dalle certificazioni rilasciate dal fisco britannico.

Ad avviso dei giudici, le certificazioni delle autorità fiscali straniere (nel caso specifico, la HM Revenue and Customs del Regno Unito) sono prove valide a dimostrare la percezione di una retribuzione e l'assolvimento di imposte. La sentenza precisa che «dalle riferite attestazioni - di facile comprensione sebbene ovviamente vergate in lingua inglese - risulta che il ricorrente ha percepito un reddito da lavoro dipendente svolto alle dipenden-

ze di una società del Regno Unito conservando la residenza in Italia; di qui, in forza del combinato disposto degli articoli 23, 51, comma 8-bis, e 105 del Dpr 917/86... l'acclarato diritto del contribuente allo scomputo delle ritenute subite all'estero, attesa anche l'intervenuta loro definitività».

Tali certificazioni - sottolinea la sentenza - fanno prova fino a querela di falso. Così, se avesse voluto disconoscere la genuinità e la rilevanza, l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto agire davanti al giudice civile, provocando la sospensione del processo tributario.

Secondo l'articolo 39 del Dlgs 546/1992, infatti, il processo tributario viene sospeso quando è presentata querela di falso in relazione a un documento decisivo ai fini del giudizio.

La Ctr Lombardia sembra, dunque, parificare i documenti in questione a quelli utilizzati in sede di accertamento, primo fra tutti il verbale di constatazione che fa appunto prova fino a querela di falso.

La decisione si pone, così, in sintonia con quanto già deciso in passato dalla Corte di giustizia Ce, per la quale uno «Stato membro... non può rimettere in discussione l'esattezza delle indicazioni fornite dalle autorità di un altro Stato membro (sentenze C-130/88 e C-202/97). Quanto, invece, alla giurisprudenza di merito, un precedente analogo si rinvia nella Ctp di Parma: la sentenza 9 giugno 2010 n. 87 ha riconosciuto alle risultanze delle interrogazioni al sistema Vies valore di prova certa fino a querela di falso ai fini della verifica circa l'effettiva natura



## Querela di falso

È un'istanza rivolta al Tribunale per accertare la falsità di un documento censurandone l'efficacia probatoria legale. La querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi atti a comprovare la falsità. Nel caso in cui sia presentata querela di falso, l'articolo 39 del Dlgs n. 546/1992 dispone che il processo tributario debba essere sospeso. In tale circostanza il giudice tributario assegna alla parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice civile.

di soggetto passivo del cessionario comunitario.

La posizione assunta dai giudici lombardi potrebbe impattare anche sulle certificazioni rilasciate da autorità straniere ai fini della indeducibilità dei costi black list (ma analoghe argomentazioni valgono in materia di Cfo o in altri settori). In molte circostanze, infatti, i contribuenti per dimostrare l'inapplicabilità della disposizione dell'articolo 110 del Tuir esibiscono certificazioni di autorità straniere attestanti la non inclusione in una determinata tipologia di soggetti o l'assoggettamento ad un congruo carico impositivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### APPROFONDIMENTO ONLINE

La sentenza della Ctr Lombardia [www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)

## GIURISPRUDENZA AI RAGGI X

A CURA DEL Sistema Frizzera 24

# Come difendersi dalla rettifica alla società liquidata

Una volta valutata la necessità di accertare una società estinta per presunte violazioni tributarie, è capitato che il fisco abbia emesso provvedimenti impositivi a carico dei soci e del liquidatore.

Con la cancellazione dal Registro delle imprese, però, le società di capitali si estinguono. Ai sensi dell'articolo 2495 del Codice civile, dopo la cancellazione i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti verso i soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Tale prerogativa si prescrive in un anno dalla can-

cellazione, pertanto, passato un anno da tale data, nessun tipo di richiesta può essere avanzata dai creditori insoddisfatti.

In questo contesto, soci e creditori sono responsabili solo se sussistono le condizioni ex articolo 36 del Dpr 602/1973. La norma permette all'amministrazione finanziaria di esigere il pagamento di tributi dovuti dall'ente estinto da liquidatori e soci che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione o hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA